

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DANZA SPORTIVA DILETTANTISTICA
ALICE'S DANCE



Costituzione e scopi

Art.1. E' costituita con sede in Rubano (PD) Via Kennedy n.2 una libera associazione sportiva ai sensi dell'art.36 codice civile che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE DANZA SPORTIVA DILETTANTISTICA ALICE'S DANCE" con sigla equiparata ad ogni effetto alla denominazione "A. D.S.D. ALICE'S DANCE" Aderisce ad A.S.I. ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI accettandone lo statuto e adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio.

Accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell'ente di promozione sportiva cui aderisce e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti di tale ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico.

Art 2. L'associazione , che non ha fini di lucro, promuove e organizza attività sportive dilettantistiche connesse principalmente alla pratica delle danze sportive ma rivolta anche alla pratica di attività ginniche e motorie in generale, idonee a favorire il benessere e l'equilibrio psicofisico dell'individuo sia come singolo sia nei rapporti sociali e familiari e a diffondere un migliore impiego del tempo libero.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere per il raggiungimento degli scopi istituzionali le seguenti attività:

- attività sportiva dilettantistica connessa principalmente alle danze sportive e rivolta anche ad altre attività motorie, pratica, corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni;
- di formazione e studio: organizzazione e gestione di corsi, stages, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino; pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'associazione.
- attività ricreativa: incontri, manifestazioni, anche spattacolistiche, rassegne, escursioni sociali connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;

•attività culturale: tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, proiezione di films e documentari su tematiche connesse alle attività sportive istituzionali.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive, la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti, nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie.

L'associazione in via sussidiaria e complementare con l'attività istituzionale e per il perseguimento dei fini associativi potrà svolgere anche attività commerciale in conformità alle leggi vigenti.

Art. 3. Sono compiti del Circolo:

a) promuovere, diffondere e praticare ogni forma di sport e in via principale le danze sportive quale attività ricreativa ed educativa, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico ;

b) promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche, ricreative, di volontariato e solidarietà, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;

c) realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali; favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell'associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell'associazione.

SOCI

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; al circolo possono aderire tutti coloro che senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, credo politico intendano perseguire le finalità del sodalizio e si riconoscano nei principi e negli scopi ideali dell'associazione. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con l'associazione.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

E' compito del legale rappresentante del circolo o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di "socio".

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione successiva.

Art.6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione con delibera da comunicarsi all'interessato.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo.

Art.7. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'associazione.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

Art. 8. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e dei principi e degli statuti di enti e federazioni alle quali il sodalizio aderisse.

I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale ed a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali

2) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al circolo.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.



La qualifica di socio può venire meno per dimissioni, per decadenza, cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, e per accertati motivi di incompatibilità.

Patrimonio sociale

Art. 10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del circolo;
- 2) dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da contributi, erogazioni o lasciti diversi.
- 3) dal fondo di riserva.

Art. 11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La qualifica di socio è personale, non cedibile né trasferibile.

Rendiconto economico (Bilancio)

Art. 12. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 settembre al 31 agosto e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 dicembre.

Art. 13. Il residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli associati, sarà devoluto come segue:

- 1) il 10% al fondo riserva; 2) il rimanente a disposizione per iniziative conformi agli scopi istituzionali.

Assemblea

Art. 14. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie e hanno diritto di parteciparvi tutti i soci maggiori di età e in regola con il versamento della quota associativa. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 settembre al 31 dicembre. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

- approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'art. 13 del presente Statuto;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 16. L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto, salvo che si richieda la convocazione per deliberare sullo scioglimento, nel qual caso è necessaria la richiesta motivata di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Essa delibera sullo scioglimento della associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 17. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 18. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tali materie con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti aventi diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 20. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 9 consiglieri eletti fra i soci dall'assemblea ordinaria.



Art. 22. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario , e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della disciplina delle danze sportive.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Le funzioni dei membri sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto affisso presso la sede del circolo.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.



Art. 25. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano ad un componente l' Ufficio di presidenza.

Scioglimento del circolo

Art. 26. La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere adottata da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 27. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 26 sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di associazione analoga perseguente le stesse finalità e comunque per fini sportivi di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 l.23/12/96 n.662 e in conformità delle leggi vigenti.

E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, che regolerà la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tale ordinamento.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede nel comune ove la sede l'associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Disposizione finale

Art. 29. Per quanto non compreso nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

